DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 88/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1156]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32fhd (decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«- **32021 D 1211**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1211 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

([1]) GU L 263 del 23.7.2021, pag. 13.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.